

Divieto di nuove prove e documenti nel giudizio di appello: disamina della novella legislativa e riflessioni

Università Degli Studi di Salerno,

Aula Cilento

Lunedì 27 maggio ore 15.00

Giulia D'Andrea

Dott. Commercialista¹

Nell'ambito della recente riforma della giustizia tributaria non si può prescindere dall'esaminare, al fine di una più intima comprensione delle innovazioni legislative introdotte, ciò da cui tutto ha avuto inizio, ovvero la **L.n.111 del, 09 agosto 2023**, con cui il Legislatore delegante ha dettato le linee guida e da cui traspaiono i principi ispiratori della riforma e a cui il Legislatore, nel rispetto di quanto dettato dall'art. 76 della Costituzione, si è attenuto, o almeno avrebbe dovuto attenersi, nel concepire e porre in essere le norme di attuazione della delega.

In particolare, il Legislatore Delegante all'art.19 della menzionata legge, alla lett.d, statuisce che venga *«rafforzato il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi Processuali successivi al primo»*, è quindi in tale previsione legislativa che è da ricercare la genesi dell'attuale formulazione dell'art.58 del D.Lgs546/92.

Accanto ad un generale divieto nel produrre nuove prove in appello nella previgente formulazione dell'art.58 si faceva salva la possibilità da parte del Giudice tributario di ammetterle nel caso in cui *«le ritenesse necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potuto fornire nel precedente grado di giudizio»*, nel contempo era sempre possibile *«produrre per le parti nuovi documenti»*.

Art.19 L.n.111 del 09 agosto 2023

«Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario»

- ▶ 1 Nell'esercizio della delega di cui all'art.1 il Governo osserva altresì i seguenti principi direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario:
- ▶ a) coordinare con la nuova disciplina di cui all'art.4, comma 1, lett.h), altri istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio di cui all'art.23 del d.lgs 546/92, ai fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria:
- ▶ b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria...
- ▶ c) modificare l'art.57 del dpr 602/73...
- ▶ d) **«rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi al primo»**

ART.58 D. Lgs 546/92

ANTE-RIFORMA

- ▶ 1.«Il Giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile
- ▶ 2.E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti».

Sentenza Corte Costituzionale n.199 del 14/07/2017

- ▶ La sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 14/07/2017, nel respingere la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione Tributaria Regionale relativamente all'art.58 del D.LGS 546/92, comma 2, «*sia in sé che in relazione al comma 1 di essa norma, per divisato contrasto*» con gli artt.3,24 e 117 della Costituzione, «*nonché con criteri di razionalità e con i principi generali dell'ordinamento*», giudica non fondata la censura di disparità di trattamento tra le parti del giudizio, posta dal Giudice remittente alla base dell'incostituzionalità della norma, in quanto, a parere dei Supremi Giudici, tale possibilità è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, giudica inoltre, non sussistente «*una compressione dell'esercizio di difesa*».
- ▶ Continua la Sentenza in epigrafe: «*La previsione che un'attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello non è di per sé irragionevole*», poiché «*il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile*»

- ▶ Dalla lettura del testo normativo ante riforma si evince *icto oculi* che in realtà più che rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti in appello, il legislatore è stato investito della facoltà di introdurre *ex novo* un generale divieto alla produzione di nuovi documenti (unitamente al divieto già esistente di produzione di nuovi mezzi di prova) prima non sussistente.
- ▶ La norma previgente attuava un'evidente dicotomia tra «nuove prove» e «nuovi documenti», laddove le prime non erano suscettibili di ammissione a meno che non si fosse ravvisata ad insindacabile parere del Giudicante una necessità delle stesse ai fini della decisione, e per i secondi invece si riscontrava una generale ammissione indiscriminata nel secondo grado di giudizio.
- ▶ Si rende necessaria sul punto la disamina di cosa si debba intendere per «documenti» e cosa si debba invece intendere per «prove» nel processo tributario, anche alla luce del novellato art.58 D.Lgs 546/92, laddove nel processo tributario è preminente l'importanza del documento talchè la prova per eccellenza è proprio il documento stesso.
- ▶ Tale disamina verrà affrontata dopo l'illustrazione del novellato testo normativo oggetto della presente trattazione:

ART.58 D.LGS 546/92

«Nuove prove in appello»

Testo normativo in vigore dal 04/01/2024

- ▶ 1.«Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
- ▶ 2.Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
- ▶ 3.Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 16 bis.

Distinzione tra «mezzo di prova» e «nuovi documenti»

Produzione nuovo documento

- ▶ E' doveroso sottolineare che nel novellato testo normativo il Legislatore si esprime citando la «produzione» di nuovi documenti, risulta pertanto utile rammentare la centrale importanza del «documento» nel processo tributario e che nel rito di cui ci occupiamo la produzione di documenti, rispettati i tempi di deposito prescritti dalla'art.32 del D.lgs.n.546/92, non deve essere previamente autorizzata dalla Corte. Rispetto ai documenti si ha di certo un miglioramento rispetto alla possibilità di produzione indiscriminata prima consentita.

Ammissione nuovo mezzo di prova

- ▶ Il mezzo di prova di cui si è chiamati a chiederne l'«ammissione» è, all'indomani dell'introduzione del comma 4 all'art.7 del D.lgs. 546/92, senza dubbio la «prova testimoniale scritta». Ciò a decorrere dal 16 settembre 2022.
- ▶ Non sono invece veri e propri mezzi di prova né le consulenze di parte né le dichiarazioni del terzo rese sotto forma di atto notorio, le relazioni tecniche degli organi dell'Amministrazione dello Stato (art.7 comma 2 D.LGS 546/92) o ancora le consulenze tecniche d'ufficio essendo detti strumenti mezzi di ausilio al materiale probatorio già acquisito al processo.

- ▶ L'intento del Legislatore delegante, in ossequio alla delega ricevuta e in ossequio, vale la pena di ricordarlo, al principio direttivo contenuto della l.30 dicembre 1991, n.413, da cui è scaturito il D.lgs. 546/92, secondo cui il processo tributario avrebbe dovuto adeguarsi a quello civile, era forse quello di avvicinarsi all'art.345 c.p.c.?
- ▶ A dire il vero, se per un verso nel rito tributario, al pari di quello civile, si è introdotto un generale divieto a produrre in secondo grado nuove prove e nuovi documenti, seppur con i temperamenti che vedremo nel corso della trattazione, per un altro verso si assiste ad un'apertura da parte del Legislatore delegante tributario, che “*consente*” al collegio di valutare l'indispensabilità della nuova prova o dei nuovi documenti nel secondo grado di giudizio al fine di ammetterli nel processo, stessa previsione che era prevista nel rito civile ma che è stata espunta con la riforma operata dal d.l.22 giugno del 2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

Uno sguardo al codice di procedura civile: l'art.345 c.p.c. «*Domande ed eccezioni nuove*»

Testo normativo ANTE RIFORMA DEL 2012

- ▶ **Terzo comma**
- ▶ Non sono ammessi nuovi messi di prova e non possono essere ammessi nuovi documenti, **salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa** ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.



Testo post - Riforma operata dal D.L.22 giugno 2012, n.83, conv. nella L.07 agosto 2012, n.134

- ▶ **Terzo comma**
- ▶ Non sono ammessi nuovi messi di prova e non possono essere ammessi nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

- ▶ Se volessimo continuare nell'ottica di comparazione dei due riti, si è assistito con l'attuale riforma ad un passo indietro rispetto all'attuale preclusione draconiana contenuta nell'art.345 cpc, quasi a voler affermare (pensiero assolutamente condivisibile) una rinnovata identità del processo tributario per troppo tempo considerato quasi come una giurisdizione di serie minore; l'attuale riforma a cui stiamo assistendo invece, a partire dalle modifiche già attuate nel 2022, è tesa a conferire non solo autonomia ma anche dignità ed autorevolezza ad un processo che svolge un'indubbia funzione sociale ed economica.
- ▶ Non si può infatti negare la specialità del processo tributario basato, preminentemente su prove di natura documentale, attesa soprattutto la mancanza di un'autonoma e specifica fase istruttoria di raccolta documentale.

- ▶ Nell'analizzare la semantica utilizzata dal legislatore dobbiamo fare una comparazione tra la previgente formulazione dell'art.58 e l'attuale testo normativo, laddove, se è vero che ad oggi viene assolutamente negata la possibilità indiscriminata di produrre nuovi documenti in appello precedentemente consentita, è anche vero che se ne consente l'entrata nel processo al sopraggiungere di determinate condizioni che sono rimesse, stante l'attuale formulazione letterale della norma, alla discrezionalità.
- ▶ Per meglio dire:
- ▶ se prima per consentire l'ingresso di nuove prove il Collegio doveva valutarne la necessità ai fini processuali, oggi leggiamo un altro aggettivo, ovvero la nuova prova o il nuovo documento, per entrare nel secondo grado di giudizio, devono possedere il connotato di indispensabilità.
- ▶ Il Legislatore, inoltre, utilizza la congiunzione disgiuntiva «ovvero», introducendo a tal guisa un'alternatività tra le due previsioni e dando di fatto vita ad un insidioso meccanismo caratterizzato dalla centralità dell'interpretazione, rimessa alla totale discrezionalità del Giudice, dell'indispensabilità della nuova prova e dei nuovi documenti.
- ▶ L'evidente pericolosità di tale previsione è da ricercarsi nel fatto che si potrebbe finire con il sbilanciare il sistema di contenimento dei poteri istruttori delle Corti di Giustizia Tributaria.

Il nuovo testo normativo dell'art.58 D.LGS 546/92 a confronto con il testo previgente: profili semantici.

PROVA NECESSARIA

- ▶ E' necessaria quella prova che risulta determinante per la definizione del giudizio, ovvero utile alla formulazione della sentenza e alla decisione della controversia, la necessarietà implica che la sua opportunità ovvero la sua utilità al fine della formazione del convincimento del Giudice.

PROVA INDISPENSABILE

- ▶ E' indispensabile la prova senza la quale il processo non può essere oggetto di definizione, è tale la prova assolutamente necessaria, dirimente, di bisogno coadiuvante, atta a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi. In definitiva è quella prova che contribuisce in modo decisivo all'accertamento della verità materiale.
- ▶ E' tale , secondo la Cassazione (Sent. 10790/2017) «*la prova dotata di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti ai fini della decisione della controversia*».
- ▶ Idonea a colmare le lacune del materiale istruttorio raccolto in primo grado

Sentenza Corte di Cassazione n.10790 del 2017

«*Limiti del divieto di nova in appello*»

Nuova prova avente ad oggetto un fatto nuovo

- ▶ La nuova prova può avere ad oggetto un fatto nuovo che è venuto ad esistenza solo successivamente all'emanazione della sentenza di primo grado o per novità normative sopravvenute dopo il primo grado.
- ▶ Tale evenienza configura il caso in cui la prova non è stata prodotta in primo grado, facendo maturare la preclusione istruttoria, per causa non imputabile alla parte.
- ▶ Ai tempi nostri potremmo affermare che tale potrebbe essere la nuova prova di cui è sopravvenuta la rilevanza nel caso in cui il giudizio sia stato deciso con sentenza semplificata ai sensi dell' art.47 ter del D.Lgs 546/92.

Nuova prova avente ad oggetto un fatto già allegato in primo grado

- ▶ Sorgono invece numerosi problemi sia interpretativi che di metodo problemi quando la nuova prova è relativa d un fatto già evidenziato in primo grado.

Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.10790 del 2017 «*Le prove indispensabili ai fini della decisione della causa e la loro ammissibilità nel giudizio di appello*»

▶ PROVA INDISPENSABILE «AMPIA»

- ▶ Prova nuova indispensabile di cui al testo dell'art.345, comma 3, cod. proc. Civ., previgente rispetto alla novella di cui all'art.54, comma 1, lett.b), d.l.n.83 del 2012, convertito in legge n.134 del 2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado»

▶ PROVA INDISPENSABILE «RISTRETTA»

- ▶ Secondo tale orientamento è indispensabile quella nuova prova la cui necessità emerga dalla stessa sentenza impugnata, della quale non era apprezzabile neppure una mera utilità nel giudizio di primo grado.
- ▶ Sono quelle prove riferite unicamente all'apporto probatorio resosi necessario a fronte di una decisione di primo grado della c.d. terza via o , più in generale, fondata su presupposti di fatto diversi da quelli già oggetto del *thema probandum*.
- ▶ Secondo tale interpretazione la prova non può mai essere considerata indispensabile se la decisione si è formata senza di essa per causa imputabile alla negligenza della parte.
- ▶ In sostanza si sacrifica la ricerca della verità materiale e si rafforza il sistema delle preclusioni processuali, la terzietà del giudice , e la ragionevole durata del processo.

Processo tributario quale dispositivo e allegatorio.

- ▶ Sarebbe coerente, in quanto in sostanziale accordo ai principi ispiratori di tutta la riforma attuale, aderire all'interpretazione ristretta della indispensabilità della prova, salvaguardando sia il concetto di processo tributario quale dispositivo e allegatorio (e non inquisitorio) che il principio del giusto processo e proteggendo al contempo il diritto costituzionalmente garantito di difesa.
- ▶ Non è attualmente condivisibile l'impostazione espressa dai Supremi Giudizi nella Sentenza prima esaminata; infatti se è vero che non esiste un principio rigido di uniformità tra il processo civile e quello tributario, è anche vero che consentire di produrre in secondo grado una prova che ben poteva essere prodotta nel primo grado di giudizio significa non solo lasciare che si sostanzi un'evidente compressione del diritto di difesa di una delle due parti, ma anche soprattutto consentire quanto meno una perdita di un grado di giudizio a discapito di una generale esigenza di snellezza e razionalità del sistema giudiziario a prescindere dal rito in cui ci troviamo a svolgere la nostra professione(civile, tributario o amministrativo).

- ▶ Diversamente opinando dovremmo cancellare quasi con un colpo di spugna la previsione normativa di cui all'art.7 del D.lgs. 546/92 nel cui comma 5 bis si disciplina l'onere della prova a carico dell'amministrazione pubblica, sostanziandosi nella concezione di parte pubblica quale attore sostanziale nell'ambito del processo, in totale aderenza ai principi contenuti nella Sentenza della Corte Costituzionale n.109 del 2007 nella quale ben si spiega non solo la natura dispositiva del processo tributario ma dove si definiscono quelli che sono i poteri del Giudice che mai possono travalicare fino al punto di ordinare la produzione di documenti quasi a volersi atteggiare quale *longa manus* della Pubblica Amministrazione.
- ▶ Se a ciò si aggiunge la novellata versione dell'art.7 della L. n.212/2000, si comprende bene come la motivazione di un atto, con la specificazione dei mezzi di prova e delle ragioni giuridiche poste a suo fondamento, non può mai essere integrata successivamente alla formazione dell'atto medesimo.
- ▶ Vediamo nel dettaglio prima la norma citata e poi la Sentenza della Corte Costituzionale n.109 del 2007 chiave per comprendere l'esatta interpretazione della norma oggetto della presente trattazione.

ART.7 COMMA 5 bis D.lgs. 546/92

«Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»

- ▶ **L'amministrazione prova** in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice **fonda** la propria decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e **annulla l'atto** impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

Art.7 L.N.212/2000

«Chiarezza e motivazione degli atti»

- ▶ **1.** Gli atti dell'Amministrazione, autonomamente impugnabili dinanzi gli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
- ▶ **1-bis.** I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Sentenza Corte Costituzionale n.109 del 29 marzo 2007

- ▶ Di seguito il principio di diritto espresso in tale Sentenza:
- ▶ «E' infondata, in relazione agli artt.3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art.7, comma 1, del D.Lgs 546/92 nella parte in cui, nel processo tributario, non prevede tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione, e ciò perché ai sensi dell'art.1, comma 2, del decreto menzionato , sono estensibili al giudice tributario nel rispetto della terzietà dello stesso gli artt.210 e 213 c.p.c.»
- ▶ La Sentenza è coerente con il principio ispiratore che ha determinato l'abrogazione del comma 3 all'art.7 del D.Lgs 546/92, diversamente si andrebbe ingiustificatamente a minare il carattere dispositivo del processo tributario mentre al contrario il Legislatore ha inteso espungere da esso il potere officioso dal quale si poteva desumere il carattere di processo tributario quale inquisitorio o acquisitivo.

Comma 3 Art.7 D.lgs. 546/92 Abrogato dal 30/09/2005

«E' sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia»

- ▶ L'indirizzo precedentemente in origine era orientato nel senso di dare alle Commissioni tributarie ampissima discrezionalità, in coerenza con la ricerca della verità materiale, tuttavia a fronte del mancato assolvimento dell' onere probatorio da parte del soggetto onerato, il giudice tributario non può acquisire d'ufficio le prove.
- ▶ La Pubblica Amministrazione ha certamente potere penetranti nel procedimento che si conclude con l'emanazione dei un provvedimento impositivo, gli stessi poteri però non possono avere gli stessi riverberi nella fase giurisdizionale in quanto il giudice non è la «*longa manus*» dell'amministrazione.

“ Il presidio dell’essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell’onere della prova ”

Sentenza Corte Costituzionale n.109 del 29/03/2007

Non è solo l’abrogazione del terzo comma dell’art.7 D.lgs. 546/92 voluta dal Legislatore del 2005, ma anche e soprattutto la garanzia del principio di terzietà del giudice che impedisce a quest’ultimo di ordinare il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione.

Pur aderendo alla visione della rilevanza pubblicistica dell’obbligazione tributaria che giustifica i poteri penetranti concessi alla pubblica amministrazione nel procedimento culminante con l’emanazione del provvedimento impositivo, di certo non si può aderire alla considerazione secondo cui gli stessi poteri siano attribuiti in ambito giurisdizionale al Giudice in quanto diversamente opinando egli verrebbe ad essere considerato quale una sorta di «*longa manus*» della Pubblica amministrazione.

- ▶ Secondo una visione d'insieme dei principi attualmente portanti delle norme tributarie nel complesso modificate od introdotte *ex novo* dalle riforme attuate, non si può non evidenziare il corto circuito che si andrebbe a creare nel momento in cui si consentisse una produzione in appello di prove secondo un visione meno draconiana del divieto, infatti se è vero che, con l'introduzione del comma 5 bis all'art.7 del D.lgs. 546/92 il Giudice è tenuto (“deve” e non “può”) ad annullare l'atto impositivo se la parte che intende far valere i propri diritti (la parte pubblica) non prova in giudizio i fatti costitutivi della pretesa, come potrebbe il giudice di secondo grado consentire a quella stessa parte di produrre nel successivo grado di giudizio prove a sostegno della propria tesi superando le preclusioni processuali, non solo dell'art.58 , ma anche dell'art.32 del .D.LGS 546/92.
- ▶ Sarebbe come far rivivere il comma 3 dell'art.7 del D.lgs. 546/92 che consentiva al Giudicante di “*ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia*”, oltre a minare fortemente il concetto di processo tributario quale dispositivo.
- ▶ In tale ottica probabilmente l'art.58 si presenta come una norma che andrebbe riformulata, o comunque interpretata con una sensibilità giuridica fortemente restrittiva rispetto alle preclusioni maturate in primo grado per tutte le ragioni sin qui esposte.

ART.58 D.LGS 546/92

Terzo comma

- ▶ Meritevole di approfondimento è certamente la previsione normativa di cui al terzo comma della norma esaminata, laddove il Legislatore ha posto una vera e propria sbarratura alla possibilità di depositare in appello deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche degli atti impugnati di quelli che ne costituiscono i presupposto di legittimità.
- ▶ Interessante quindi per il contribuente è quello di stare attenti ad eccepire in primo grado eventualmente la tardività del deposito di tale documentazione, laddove e vi fosse una violazione dei termini di cui all'art.32 del D.lgs. 546/92, attesa la natura draconiana di tale divieto in sede di appello.

ART 47-ter D.Lgs 546/92

«Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione»

- ▶ 1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

- ▶ 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.

- ▶ 3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

POSSIBILI SCENARI IN CASO DI SENTENZA EMESSA AI SENSI DELL'ART.47-ter Dlgs 546/92

- ▶ Nel caso di «*manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso*» esso può essere definito, in esito alla domanda di sospensione, con sentenza in forma semplificata.
- ▶ In tale evenienza il contribuente ben potrebbe incorrere nella condizione di non aver potuto depositare i documenti (perché ad esempio il Collegio ha deciso «trascorsi almeno venti giorni dalla notificazione del ricorso»), e si andrebbe a scontrare in appello con il divieto imposto dall'art.58 del D.Lgs 546/92 nuova formulazione.
- ▶ E' chiaro che probabilmente un giudice attento potrebbe in tale caso interpretare in senso ampia quella condizione di indispensabilità della prova o dei documenti! In realtà in «*tale eventualità non si può impedire in appello la riesplorazione di quei poteri istruttori delle parti da cui esse, in primo grado, non erano in realtà decadute*» Cass.n.10790 del 2017

CRITICITA' RELATIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISPOSIZIONE NORMATIVA

- ▶ Come sappiamo l'art.58 del D.LGS 546/92 entra in vigore dal giorno dopo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.LGS 220/2023, quindi il 04/01/2024.
- ▶ Tale tempistica causa criticità in ordine i ricorsi notificati prima di quella data ovvero prima che entrasse in vigore, è chiaro infatti che risultano gravemente violati i diritti dei contribuenti i quali al momento dello svolgimento del primo grado facevano affidamento sulla possibilità di produrre determinati documenti in appello, stante la previgente formulazione normativa. Anche in questo caso la possibile soluzione sta nel livello di sensibilità del giudice che ben potrebbe considerare tali documenti quali indispensabili ai fini della decisione.

ART.7 COMMA 4 D.lgs. 546/92

«Testimonianza scritta»

- ▶ Un accenno alla testimonianza scritta è infatti accolta con favore la possibilità di chiedere l'ammissione del mezzo di prova quale testimonianza scritta introdotta con il comma 4 dell'art.7 del D.lgs. 546/92 con cui si fa un ulteriore passo avanti verso un giusto processo tributario, laddove il Giudice può disporre l'acquisizione sia in primo grado che in secondo grado. Tale norma contribuisce ad accorciare le distanze tra la parte pubblica e quella privata, difatti il contribuente prima dell'intervenuta modifica aveva sicuramente più difficoltà a produrre la prova contraria a fronte della possibilità della parte pubblica di raccogliere elementi nel processo verbale dotato di efficacia legale.

Conclusioni

- ▶ Non ci resta che attendere e verificare se i rinnovati strumenti normativi saranno consoni a realizzare il principio di parità di armi tra i duellanti all'interno della dialettica processuale.
- ▶ Si auspica che il principio del «giusto processo» non sia più percepito come una lontana chimera ma che sia suscettibile di attuazione concreta, sì da far nascere una rinnovata fiducia da parte dei contribuenti nei confronti di un sistema tributario prima e una giustizia tributaria poi, che ricordiamolo attiene comunque a una fase patologica del rapporto tra fisco e contribuente, la cui rilevanza sociale ed economica è centrale e di preminente importanza nello svolgimento delle dinamiche attinenti il mondo economico e finanziario.